

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1547

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MACCANICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2007

Abrogazione del quarto comma dell’articolo 832 del codice di
procedura civile, in materia di incapacità delle associazioni
alla nomina di arbitri

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, è stata data attuazione alla delega al Governo contenuta nella legge 14 maggio 2005 n. 80, a modificare la normativa sull'arbitrato, stabilita dal libro quarto, titolo VIII, del codice di procedura civile, al fine di riformularla in senso razionalizzatore. Si è previsto, fra l'altro, la soppressione del capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, ad esclusione dell'articolo 838 (relativo all'impugnazione del lodo), stabilendo che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, e fermi restando in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.

La citata legge delega n. 80 del 2005 ha inoltre previsto l'emanazione di una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri, assicurando però che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri possa aver luogo se previsto dalle parti.

Col decreto legislativo delegato n. 40 del 2006 è scomparso il capo dedicato all'arbitrato internazionale.

La nuova formulazione dell'articolo 832, quarto comma, del codice di procedura civile, introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 in attuazione della citata legge delega n. 80 del 2005, nel prevedere che «le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che con-

trappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi» ha, di fatto, introdotto un'eccezione molto ampia all'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri, come riconosciuto dalla stessa legge delega.

Il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti nella nomina degli arbitri discende direttamente dal fondamento consensuale dell'arbitrato consistente nel principio di autonomia negoziale delle parti, come più volte affermato dalla Corte costituzionale (vedi le pronunce n. 152 del 9 maggio 1996; n. 381 dell'11 dicembre 1997; n. 325 del 24 luglio 1998, e n. 221 del 6 giugno 2005).

In particolare la Corte costituzionale, con la recente pronuncia n. 221 del 2005, ha ribadito l'irrelevanza dei profili relativi al regime del lodo e alla composizione del collegio, atteso che la garanzia costituzionale attiene alla libertà di scelta dello strumento dell'arbitrato e non già a peculiari modalità di svolgimento dello stesso.

Il divieto previsto dall'articolo 832, quarto comma, del codice di procedura civile, sancisce l'incapacità delle istituzioni di carattere associativo e di quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categoria professionale di nominare arbitri nelle controversie che contrappongano propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi; il divieto in questione appare esorbitante rispetto all'obiettivo che la contestata norma intendeva perseguire e cioè l'imparzialità e la neutralità delle nomine.

Numerose sono le istituzioni arbitrali che presentano carattere associativo, o sono emanazione di enti rappresentativi di categorie professionali, senza che ciò debba di per sé essere considerato motivo di dubitare del-

l'imparzialità di tali istituzioni nella nomina degli arbitri, anche in relazione a controversie che contrappongano propri associati a terzi. Comunque, ove si ponesse, in un caso concreto, l'ipotesi di nomina viziata da imparzialità, ben potrebbe la parte - sia essa socia, o meno - attaccare il provvedimento di nomina dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Concludendo, il divieto di cui all'articolo 832, quarto comma, del codice di procedura civile, incide in maniera negativa ed ampiamente ingiustificata sull'immagine e sulla funzionalità di istituzioni arbitrali italiane e straniere nell'organizzare arbitrati secondo la legge italiana, o comunque con sede in Italia. Esso non trova eguali in alcuna legislazione arbitrale moderna in linea con le convenzioni internazionali in materia e con

il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Appare necessario un intervento che abroghi il quarto comma dell'articolo 832 del codice di procedura civile.

A tal fine, essendo scaduto il termine di un anno dall'entrata in vigore, il 2 marzo 2006, del decreto legislativo n. 40 del 2006, affinché si provvedesse ad emanare disposizioni correttive ed integrative nell'ambito della legge delega n. 80 del 2005, col presente disegno di legge si propone, nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dal nostro ordinamento, compresi quelli dell'autonomia negoziale delle parti, l'abrogazione del citato quarto comma dell'articolo 832 del codice di procedura civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 832 del codice di procedura civile, e successive modificazioni, il quarto comma è abrogato.